



Comune di Santa Giusta

(*Provincia di Oristano*)

ORDINANZA N. 32 DEL 30/04/2025

ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO: Disciplina dei comportamenti durante la sfilata dei carri delle compagnie del Falò. Santa Giusta - Domenica 4 maggio 2025.

IL SINDACO

Considerato che in data 4 Maggio 2025 le Compagnie del Falò di Santa Giusta svolgono, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, la tradizionale sfilata dei carri "Su Foghilloi de Santa Justa", con inizio alle ore 08:30 circa dalla via Papa Giovanni XXIII;

Visto l'itinerario della sfilata che attraverserà le seguenti vie del centro abitato:

- SP 56 Via Giovanni XXIII (dal piazzale antistante il distributore di carburanti sino al semaforo dell'intersezione con via Manzoni);
- SP 53 Via Manzoni;
- Via Fermi;
- attraversamento delle vie Papa Giovanni XXIII e Garibaldi;
- Via Darsena
- Piazza Othoca;

Dato Atto che:

- il corteo prevede la partecipazione di circa 10 compagnie di carri che sfilano portando la legna da ardere necessaria in occasione del tradizionale falò in onore della Patrona Santa Giusta V.M., che si accenderà il giorno 13 maggio 2025, e un carro che trasporta l'alloro;
- l'evento, poiché esprime la devozione e il rispetto religioso della popolazione santagiustese nei confronti della Patrona, suscita grande coinvolgimento emotivo nell'animo dei partecipanti e degli spettatori;
- nel rispetto delle antiche usanze popolari e in senso di omaggio il corteo è accompagnato dalla sfilata dei costumi sardi e dai suonatori di fisarmonica che costituiscono attrazione per i numerosi turisti;
- l'itinerario prevede il passaggio del corteo di fronte alla Chiesa dedicata a Santa Severa e alla Basilica Romanica di Santa Giusta, luoghi del culto cristiano che rivestono notevole importanza storico-architettonica;

Posto che per garantire il regolare svolgimento della manifestazione la disciplina provvisoria della circolazione stradale verrà regolata con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza;

Ritenuto opportuno, per garantire lo spirito devozionale della sfilata e il rispetto della tradizione, vietare durante lo svolgimento della manifestazione tutti i comportamenti che, anche solo potenzialmente, possano arrecare disturbo ai partecipanti e danni all'immagine del paese dandone una visione distorta e poco piacevole ai visitatori con gravi impatti negativi;

Considerato che, poiché la tutela degli utenti della strada è interesse primario per l'amministrazione comunale, non possono essere in alcun modo tollerati comportamenti che interferiscano con la circolazione del traffico come regolata dall'apposita Ordinanza e dagli agenti della Polizia Municipale;

Visto l'art. 17 della Costituzione;

Visto il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 “testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;

Vista la legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”;

Visti gli artt. 7 bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

Per tutto quanto espresso in premessa, durante lo svolgimento della sfilata dei carri delle compagnie del falò, in programma **il giorno Domenica 4 Maggio 2025** è vietato:

- intonare canti osceni che offendano lo spirito religioso della manifestazione e il pudore del pubblico;
- utilizzare apparecchiature di diffusione sonora e di amplificazione che emettono musica e canzoni inappropriate all'occasione in grado di disturbare l'accompagnamento musicale consono alla tradizione popolare;
- esporre nei carri striscioni e accessori inappropriati per contenuto e significati, perché non direttamente ricollegabili all'evento e al suo significato che possano offendere il comune senso del pudore e il decoro della manifestazione;
- creare occasioni di rallentamento e disturbo al flusso del corteo che interferiscano con la circolazione stradale;
- porre in atto comportamenti in contrasto con il decoroso utilizzo degli spazi pubblici e con le regole del vivere civile nonché adottare un linguaggio scurrile e irrispettoso nei pressi dei luoghi di culto;
- fare il bagno nella fontana del Piazzale della Basilica, nonché spruzzare acqua;
- fare soste ingiustificate e prolungate nel tempo che creino distacchi spazio-temporali tra i gruppi partecipanti e interruzioni del corteo tali da compromettere il servizio di scorta prestato dalla polizia Municipale;

I rappresentanti delle compagnie del falò devono:

- adottare tutte le misure idonee a prevenire qualsiasi ipotesi di danno alle cose e alle persone;
- assicurarsi prima della partenza della sfilata che il carro e i suoi accessori siano idonei all'uso e a sostenere i pesi che vi verranno sormontati, che il carico di legna sia disposto in modo tale da evitarne la caduta;
- evitare, nel caso di impiego di animali, che gli stessi siano messi sotto sforzo e tutelarne l'incolumità;
- garantire il buon andamento della manifestazione e l'osservanza degli ordini impartiti dalla Polizia locale e dalla Forza Pubblica.

I rappresentanti delle compagnie del Falò ai fini dell'applicazione della presente ordinanza saranno ritenuti direttamente responsabili dell'inosservanza alle prescrizioni impartite con il presente provvedimento.

L'amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa allo svolgimento dell'evento in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel presente atto.

Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e delle sanzioni previste dal codice della strada, l'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 267/2000 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 50,00 (euro cinquanta/00 - pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81) e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso di chiunque vi abbia interesse:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 1034/1971.
- entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D. P.R. n. 1199/1971.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e viene trasmessa a:

- Rappresentanti delle Compagnie del Falò;
- Questura di Oristano;
- Stazione Carabinieri di Santa Giusta;

Santa Giusta, 30.04.2025

IL SINDACO
Andrea Casu

Ag. PL V. Oggianu